

**D. G. R. Piemonte 15 3 1999, n. 56 – 26869**

**Criteria e Modalità per l'Esercizio delle Funzioni Relative alle Concessioni per la Installazione e l'Esercizio di Impianti Lungo le Autostrade ed i Raccordi Autostradali**

**in G.U. n. 178 del 2-8-2002**

**sommario**

- Art. 1 Nuove concessioni
- Art. 2 Potenzamenti
- Art. 3 Modifiche impianti
- Art. 4 Trasferimento della titolarità della concessione
- Art. 5 Rinnovo della concessione
- Art. 6 Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

- nelle more della definizione dell'iter legislativo del D.D.L.467 per quanto attiene, in particolare, l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, si individuano i criteri e le modalità di cui all'allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

ALLEGATO A)

**Art. 1 Nuove concessioni**

La concessione per l'installazione di un nuovo impianto autostradale di carburanti è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

La relativa domanda deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato unitamente ad una perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente,

dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti g.p.l. e/o metano.

c) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rilascio della concessione. La corretta realizzazione dell'impianto deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

**Art. 2 Potenzamenti**

L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla verifica delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e antincendio.

La relativa domanda deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato, unitamente ad una perizia giurata redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Quando il potenziamento consiste nell'aggiunta di g.p.l. e/o metano, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di compatibilità di cui al punto b) del precedente articolo.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, completa della richiesta documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rilascio dell'autorizzazione. Lo stesso Dirigente rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle opere oggetto del potenziamento previa presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'intervento al progetto approvato.

**Art. 3 Modifiche impianti**

Non sono soggette ad autorizzazione la seguenti modifiche:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

c) installazione di apparecchi accettori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici;
- f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
- g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- h) installazione di apparecchiature self-service post pagamento;
- i) installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato, al Comune ove è insediato l'impianto, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competente per territorio, alla Società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie e ambientali.

Le modifiche di cui al presente articolo sono annotate dal competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato per essere menzionate nel successivo provvedimento concessorio.

#### **Art. 4 Trasferimento della titolarità della concessione**

La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale .

La domanda deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
- c) parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al trasferimento della titolarità dell'impianto.

#### **Art. 5 Rinnovo della concessione**

La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima. Fino all'emanazione del

provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al capoverso precedente, è soggetta a decadenza.

La domanda deve essere corredata da:

- a) assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, della permanenza dell'impianto;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71 (quando l'impianto non è gestito direttamente dal titolare);
- c) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.

Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art.6.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Dirigente Regionale della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rinnovo della concessione.

#### **Art. 6 Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio**

La Commissione regionale di collaudo è composta da:

- a) responsabile della Direzione Commercio e Artigianato o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso la Direzione;
- b) ingegnere capo dell'U.T.F. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio;
- c) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il Comando;
- d) un esperto designato dal Direttore Generale dell'A.S.L. competente per territorio, individuato tra il personale in servizio.

La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura della Direzione Commercio e Artigianato, al concessionario, al Comune ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e U.T.F.

Ai componenti la Commissione, esterni alla Amministrazione regionale, spetta un compenso

onnicomprensivo, per ogni collaudo effettuato, di lire 250.000, da assoggettare alle ritenute di legge.

Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione.

Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede direttamente al pagamento, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del componente la commissione.

In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato.

b) richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di g.p.l. o metano per autotrazione.

---

## **note**

---